PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 14

La tabella organica del personale operaio di cui allo articolo 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1075, e' sostituita dalla tabella O annessa alla presente legge. I coefficienti di paga per ciascuna categoria di personale sono quelli indicati nella tabella stessa. Il trattamento dovuto, ai sensi del comma precedente, e' quello risultante dall'attribuzione della paga relativa al nuovo coefficiente, incrementata da tanti aumenti periodici quanti sono quelli spettanti a ciascun operaio alla data dalla quale ha effetto la presente legge. Ai fini dell'attribuzione dei successivi aumenti periodici sono valutate le eccedenze di anzianita' maturate alla data medesima. La lettera A) sub "5ª categoria" di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e' abrogata.

Versione in vigore dal 2 maggio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Estremi	Legge 28 marzo 1962, n. 143
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-del-personale-dell-amministrazione-autonoma/art-14/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it